



Secondo l'avvocato generale Rantos, i giudici di uno Stato membro sono competenti a pronunciarsi in una controversia in materia di responsabilità genitoriale nel caso di un minore che aveva la residenza abituale in tale Stato membro e che è stato trasferito illecitamente in un Paese terzo nel quale ha acquisito la residenza abituale

I giudici dello Stato membro conservano tale competenza senza limiti di tempo

P è una cittadina britannica dell'età di tre anni. I suoi genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale nei suoi confronti e sono cittadini indiani, titolari di un permesso di soggiorno nel Regno Unito. MCP, la madre della minore, è fuggita in India con la figlia nel novembre 2017; in seguito è ritornata temporaneamente nel Regno Unito, ma, dall'aprile 2019, la minore sarebbe rimasta continuativamente in India. La madre sarebbe ritornata a vivere nel Regno Unito e avrebbe lasciato la figlia con la nonna materna.

Il padre, rimasto nel Regno Unito, non avrebbe visto la figlia dal 2018 e vorrebbe che quest'ultima vivesse con lui o, in subordine, desidererebbe avere contatti con lei. Il 26 agosto 2020 il padre ha proposto un ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia], diretto segnatamente a ottenere il ritorno della minore nel Regno Unito e il diritto di visita.

La High Court of Justice (England & Wales), Family Division ritiene molto probabile che il comportamento della madre equivalga a un trasferimento o a un trattenimento illeciti della minore in India sebbene quest'ultima avesse la residenza abituale in India quando il padre ha proposto ricorso. La High Court of Justice ha deciso di adire la Corte di giustizia per chiedere se, alla luce del regolamento Bruxelles II bis¹, essa sia competente a statuire sulla domanda che le è stata sottoposta. Detto giudice intende invero sapere se, in forza di tale regolamento, uno Stato membro conservi, senza limiti di tempo, la propria competenza qualora un minore con residenza abituale in tale Stato membro sia stato illecitamente trasferito (o trattenuto) in un Paese terzo nel quale, a seguito di detto trasferimento (o mancato ritorno), ha successivamente acquisito la residenza abituale.

Nelle odierne conclusioni, l'avvocato generale Athanasios Rantos afferma, anzitutto, che dalla giurisprudenza della Corte risulta chiaramente che **l'applicazione del regolamento Bruxelles II bis può riguardare rapporti giuridici che coinvolgono Stati terzi, nonostante il fatto che il testo di detta disposizione non rechi alcuna menzione di tali Stati**. Egli rammenta poi che il regolamento Bruxelles II bis dispone, al suo articolo 10, che, in caso di trasferimento illecito o mancato rientro di un minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro.

¹ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

L'avvocato generale precisa inoltre che, sebbene il regolamento Bruxelles II bis menzioni unicamente gli Stati membri, esso disciplina anche i rapporti giuridici implicanti un Paese terzo nel senso che tali rapporti non possono condurre a un trasferimento di competenza alle autorità giurisdizionali di tale Paese terzo. È irrilevante che il minore acquisisca la residenza abituale nel suddetto Paese terzo, in quanto egli non acquisisce la residenza abituale in un altro Stato membro.

Pertanto, secondo l'avvocato generale, a differenza della situazione esistente tra due Stati membri, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiedeva abitualmente prima di essere sottratto verso un Paese terzo restano competenti senza limiti di tempo (*perpetuatio fori*). Egli precisa inoltre che, **qualora un minore sia stato sottratto e trasferito verso un Paese terzo, non possono trovare applicazione la cooperazione e la fiducia reciproca previste dal diritto dell'Unione. Di conseguenza, non vi è alcuna giustificazione per ammettere la competenza delle autorità giurisdizionali di tale Paese terzo, anche nel caso in cui il minore sottratto abbia acquisito la residenza abituale in quest'ultimo Paese.**

L'avvocato generale rammenta che, di norma, il regolamento Bruxelles II bis ha lo scopo, nell'interesse superiore del minore, di permettere al giudice che gli è più vicino e che, per questo, conosce meglio la sua situazione e il suo grado di sviluppo, di adottare le decisioni necessarie. Tuttavia, l'avvocato generale rinvia alla giurisprudenza secondo la quale tale regolamento mira a dissuadere dal commettere sottrazioni di minori e una siffatta sottrazione non dovrebbe, in linea di principio, comportare il trasferimento della competenza dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento. Orbene, l'obiettivo di dissuadere dal commettere sottrazioni di minori non viene meno per la sola ragione che il trasferimento è effettuato verso un Paese terzo. Di conseguenza, **l'avvocato generale ritiene che un'azione illecita, vale a dire la sottrazione di un minore da parte di uno dei genitori, non determini il cambiamento dell'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale, al fine di proteggere l'interesse superiore del minore.**

Inoltre, qualora un minore con cittadinanza dell'Unione sia sottratto verso un Paese terzo, ritenere che le autorità giurisdizionali di quest'ultimo Stato siano competenti a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore equivale a recidere tutti i legami con il diritto dell'Unione, anche laddove detto minore sia vittima di trasferimento o di mancato rientro illeciti. L'avvocato generale è dell'avviso che **detta azione illecita non possa privare un minore dell'effettivo godimento del diritto a che la responsabilità genitoriale nei suoi confronti sia esaminata da un giudice di uno Stato membro.**

L'avvocato generale suggerisce quindi alla Corte di statuire che **le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui un minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato rientro illeciti conservano la competenza a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore, senza limiti di tempo, qualora la sottrazione del minore avvenga verso un Paese terzo, anche nel caso in cui egli acquisisca la residenza abituale nel suddetto Paese terzo.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575